



**Programma di Sviluppo Rurale  
del Lazio per il periodo 2007/2013**

**MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"**

**ALLEGATO A**

**BANDO PUBBLICO  
Annualità 2012**



## **INDICE**

<b>Articolo 1 "Ambito di intervento della misura e sua articolazione"</b>	<b>pag 3</b>
<b>Articolo 2 "soggetti beneficiari"</b>	<b>pag 6</b>
<b>Articolo 3 "requisiti e condizioni di ammissibilità"</b>	<b>pag 6</b>
<b>Articolo 4 "descrizione delle azioni, tipologia degli impegni"</b>	<b>pag 7</b>
<b>Articolo 5 "termini e modalità di presentazione domande"</b>	<b>pag 18</b>
<b>Articolo 6 "documentazione"</b>	<b>pag 22</b>
<b>Articolo 7 "agevolazioni previste"</b>	<b>pag 24</b>
<b>Articolo 8 "programmazione finanziaria e criteri priorità"</b>	<b>pag 25</b>
<b>Articolo 9 "criteri di ammissibilità"</b>	<b>pag 28</b>
<b>Articolo 10 "valutazione ed istruttoria domande"</b>	<b>pag 28</b>
<b>Articolo 11 "controlli e sanzioni"</b>	<b>pag 30</b>
<b>Articolo 12 "disposizioni generali"</b>	<b>pag 30</b>
<b>Elenco allegati</b>	<b>pag 30</b>

**DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO PER IL PERIODO 2007/2013  
ATTUATIVO DEL REG. (CE) n. 1698/2005**

**MISURA 215 "PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI"**

**ANNUALITA' 2012**

**BANDO PUBBLICO**

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della **Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"** – del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013 del Lazio Articoli 36 (a) (v) e 40 del Regolamento (Ce) N. 1698/2005 e art. articolo 27 e punto 5.3.2.1.5 dell'Allegato II del Regolamento (Ce) N. 1974/2006.

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011), incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 65/2011);

**ARTICOLO 1 -**

**Ambito di intervento della Misura e sua articolazione**

**1.1 Obiettivi della Misura**

La misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" è coerente con l'obiettivo generale comunitario di valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio e persegue l'obiettivo prioritario di **"Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale.**

La presente misura, in particolare, concorre al raggiungimento dell'obiettivo specifico del "Benessere degli animali" attraverso la concessione di un sostegno volto ad incoraggiare gli allevatori affinché siano introdotti e mantenuti in azienda tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano adeguati *standard* per il benessere degli animali, oltre quelli previsti dalle norme minime prescritte dalla normativa vigente.

I beneficiari dell'intervento sono tenuti, pertanto, a rispettare norme più restrittive e più virtuose rispetto ai criteri di gestione obbligatoria (CGO) ed alle norme di Buona Condizione Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui al regime di condizionalità.

Gli **obiettivi operativi** che si intendono perseguire sono i seguenti:

- Incentivare attività di *management* gestionale delle aziende zootecniche mirata all'ottimizzazione del benessere animale in modo da acquisire i vantaggi competitivi apportati dalle recenti indicazioni della ricerca scientifica e dalle crescenti tendenze di consumo etico dei cittadini europei;
- Incentivazione del passaggio da un all'allevamento di tipo intensivo ad uno estensivo, quale elemento di miglioramento del benessere animale;
- Promozione ed incentivazione delle pratiche relative al benessere degli animali in allevamenti zootecnici, per il conseguimento di elevati *standard* qualitativi.

### **1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni**

I pagamenti sono concessi agli agricoltori che sottoscrivono degli impegni per il benessere animale per un periodo minimo di 5 anni.

Tali impegni sono definiti dal rispetto di azioni di *management* che ampliano virtuosamente i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione comunitaria e nazionale e che definiscono il regime di condizionalità.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sotto elencate:

- Bovini da latte e Bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini
- Caprini.

In accordo con l'articolo 27 (7) del Reg. (CE) 1974/2006 e successive mm. e ii., le azioni, si ispirano al soddisfacimento delle c.d. "cinque libertà" nell'ambito di una delle definizioni più riconosciute di "benessere animale". Gli impegni in materia di benessere degli animali devono introdurre criteri superiori nell'ambito dei seguenti 5 aspetti:

- a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
- b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- c) accesso all'aperto;
- d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

La misura si articola in **cinque azioni**, nel cui ambito sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:

- 1. Gestione aziendale;**
- 2. Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione;**
- 3. Controllo ambientale;**
- 4. Alimentazione;**
- 5. Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali.**

Nel successivo articolo 4 "Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni" si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per azione, tenendo conto che gli stessi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale o sull'intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), e alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) nell'ambito dell'applicazione del *regime della condizionalità* di cui al Regolamento del Consiglio (CE) 73/2009, e di altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti nel Programma, così come disposto dall'articolo 40, comma 2, del Reg. (CE) 1698/05.

Nell'allegato 2 al presente avviso pubblico sono riportati, correlati alle diverse condizioni di impegno, i riferimenti normativi di cui deve essere garantito il rispetto.

Per quanto concerne il regime di condizionalità di cui al Reg. CE 73/2009 si specifica che gli impegni e gli obblighi sono quelli previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive mm e ii e nei relativi atti applicativi regionali.

Per le domande di aiuto (1° anno d'impegno) presentate ai sensi del presente avviso pubblico, transitando dall'attuale periodo di programmazione 2007/2013 a quello successivo 2014/2020, è prevista la **clausola di revisione** ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006 come da ultimo modificato con il Reg. CE n. 679/2011 del 14 luglio 2011, ossia per "gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 5, 6, Allegati II e III del Reg. CE 73/2009, e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

### **1.3 Modalità di erogazione degli aiuti**

Gli aiuti corrisposti con la presente misura sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dall'adozione in azienda di elevati standard per gli animali di allevamento, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato in ciascuna Azione ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E' calcolato su base forfettaria e viene erogato annualmente per *Unità Bestiame Adulta (UBA)*.

### **1.4 Durata e decorrenza degli impegni**

Gli impegni previsti per ciascuna azione della presente Misura hanno una *durata di cinque anni*. *Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse.*

### **1.5 Ambito territoriale di intervento**

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

## **ARTICOLO 2**

### **Soggetti Beneficiari**

Possono partecipare alla presente Misura gli imprenditori agricoli *singoli e associati*, in possesso di partita IVA agricola ed iscritti al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole) ivi compresi gli enti pubblici, che gestiscono sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, gli allevamenti sul territorio della Regione Lazio, che si intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura e che assumono impegni volontari, superiori a quelli previsti dall'art. 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009 e ad altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale e regionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'art. 2 del Reg. (CE) n.73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 6 del medesimo Reg. CE n. 73/2009.

## **ARTICOLO 3**

### **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l'accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA agricola ed iscrizione al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole).

Le UBA complessive da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno.

Le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l'intera durata dell'impegno (quinquennale). Pertanto, per ciascuna UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell'impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto.

Per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Pecore	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Arieti	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri ovini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Tori	1	Capre	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Becchi	0,15
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Altri caprini	0,15
Vacche da latte o Bufalini da latte	1		
Altre vacche	1		

Per **superficie foraggera** da utilizzare per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame. Per le medesime si fa riferimento alle superfici indicate nel fascicolo unico aziendale ed individuate nel rispetto dei criteri e delle modalità specificate dall' Organismo pagatore AGEA.

L'aiuto è corrisposto agli agricoltori che allevano le specie animali per un periodo di almeno cinque anni. L'aiuto è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati.

**La misura prevede obbligatoriamente l'assunzione ed il rispetto degli elementi di gestione zootecnica previsti in almeno due delle azioni descritte dall'articolo successivo.**

Le condizioni di eleggibilità all'aiuto prevedono l'adesione a tutti gli impegni previsti dalla singola azione della presente misura, sia come introduzione, sia come mantenimento (nell'ambito dell'ammissibilità dell'azione) di quanto già attuato in via ordinaria dall'azienda.

Qualora non sussistano i presupposti per l'applicazione di tutti gli impegni previsti dall'azione, l'azione stessa non può essere applicata.

Gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno.

#### ARTICOLO 4

##### Descrizione delle azioni, tipologia degli impegni

I pagamenti sono accordati agli allevatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA. Il limite di 10 UBA può fare riferimento anche a capi appartenenti a specie diverse;
- obbligo di partecipare con tutti gli animali presenti in azienda. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99;
- non riducono il numero di UBA sottoposte ad impegno di oltre il 20% rispetto alla consistenza dichiarata al momento dell'assunzione dell'impegno o di un capo qualora la riduzione di 1 capo,

rispetto alla esigua consistenza dell'allevamento e della specie allevata, determina una riduzione maggiore del 20% delle UBA.

- siano in regola con gli adempimenti previsti dalla condizionalità di cui agli allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 e degli altri vincoli imposti dalla legislazione nazionale e regionale, che apportano sostanziali miglioramenti alle condizioni di benessere animale del proprio allevamento.
- apportano sostanziali miglioramenti al livello di benessere animale.

Si specifica, inoltre, che nell'ambito degli obblighi e dei vincoli posti dal regime di condizionalità è previsto che il rapporto UBA/Superficie foraggera deve essere minore o uguale a 4.

Come già sopra specificato l'adesione alla misura prevede obbligatoriamente l'assunzione ed il rispetto degli elementi di gestione zootecnica previsti in almeno due delle azioni di seguito specificate.

Di seguito si riporta la descrizione, la giustificazione e l'impatto previsto dei vari tipi di impegni, suddivisi per azione e per specie animale, tenendo conto che essi si ritengono utili e funzionali al miglioramento del benessere di tutte le specie animali considerate.

### **Azione 1) - Gestione aziendale**

#### Bovini da latte e Bufalini

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.
- Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

#### Bovini da carne

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato.
- Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

#### Ovini

- partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.

- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.
- Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

#### Caprini

- Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche correlate al benessere animale. Ciascun addetto alle operazioni di stalla ed alla cura degli animali deve partecipare ad almeno 20 ore di formazione nel periodo di riferimento dell'impegno.
- Introdurre in azienda attività di monitoraggio e/o manutenzione programmata degli impianti, delle attrezzature e delle aree al servizio degli animali ad opera di personale specializzato. Per l'impianto di mungitura la frequenza della manutenzione programmata deve avvenire con cadenza almeno semestrale e pertanto non meno di due volte l'anno.
- Obbligo di procedere alla registrazione dei monitoraggi, controlli e delle manutenzioni eseguite su appositi registri o check-list.

### **Azione 2) – Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione**

#### Bovini da latte e Bufalini

- Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni l'anno.
- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse, e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno;
- Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera (con cuccette o con zona di riposo con lettiera) con rispetto delle superfici minime previste in tabella 1 che segue.
- Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti, con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 2 che segue. In caso di assenza di un'area paddock pavimentata, gli animali dovranno essere tenuti al pascolo per tutto l'anno salvo il verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse.
- Miglioramento delle condizioni igieniche degli allevamenti attraverso la realizzazione di superfici più facilmente pulibili e disinfettabili (ad esempio muri con piastrelle in luogo dei muri intonacati e/o superfici rivestite con vernici lavabili)

**Tabella 1: superficie di stabulazione minima per bovini da latte in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
Vitello	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	oltre 220	1,8
Bovino/Bufalino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino/bufalino da rimonta	> 400	4,0
Vacca/Bufala, lettiera permanente	650	6,0
Vacca/Bufala, lettiera inclinata	650	6,0
Vacca/Bufala, cuccette	650	6,0

**Tabella 2: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

Categoria animale e tipo di stabulazione	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
<i>Paddock pavimentato</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥3 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥4 m <sup>2</sup> /capo
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta)</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥6 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥8 m <sup>2</sup> /capo
<i>Paddock in terra battuta</i>	
Bovini/Bufalini da rimonta	≥9,5 m <sup>2</sup> /capo
Vacche/Bufale	≥12 m <sup>2</sup> /capo

### Bovini da carne

- Passaggio dall'allevamento stallino (intensivo, confinato) a quello estensivo o misto (pascolo nel periodo primaverile ed estivo, stalla in inverno); i giorni di pascolamento devono essere almeno pari a 180 per la categoria dei vitelli in svezzamento (entro i 6 mesi di età).
- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura, ecc.) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno;
- Passaggio dalla stabulazione fissa alla posta alla stabulazione libera in box collettivi con rispetto delle superfici minime previste in tabella 3 che segue.
- Creazione di aree di esercizio esterne scoperte (paddock), pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 4 che segue

**Tabella 3: superficie di stabulazione minima per bovini da carne in stalle a stabulazione libera da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

Categoria animale e tipo di stabulazione	Peso vivo (kg)	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
<i>Vitello</i>	< 150	1,5
Vitello	150÷220	1,7
Vitello	>220	1,8
Vitellone da ingrasso	≤ 400	2,0
Vitellone da ingrasso	> 400	2,5
Bovino da rimonta	221÷400	3,5
Bovino da rimonta	> 400	4,0

Vacca, lettiera permanente	650	6,0
Vacca, lettiera inclinata	650	6,0

**Tabella 4: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per i bovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
Vitelli pre-svezzamento	≥1,5
Vitelli post-svezzamento	≥2,2
Bovini da rimonta e ingrassi	≥3
Vacche	≥4
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥3
Vitelli post-svezzamento	≥4,3
Bovini da rimonta e ingrassi	≥6
Vacche	≥8
<i>Paddock in terra battuta:</i>	
Vitelli pre-svezzamento	≥4,5
Vitelli post-svezzamento	≥6,5
Bovini da rimonta e ingrassi	≥9,5
Vacche	≥12

### Ovini

- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno;
- Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate o in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 5 che segue.
- Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.
- rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.

**Tabella 5: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddock per gli ovini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m <sup>2</sup> /capo)	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
agnelli	Non previsto	≥0,5
pecore	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
agnelli	Non previsto	≥1
pecore	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
agnelli	Non previsto	≥1,5
pecore	Non previsto	≥3

### Caprini

- Passaggio dall'allevamento stallino confinato a quello estensivo o misto con introduzione di un periodo di pascolamento per tutte le categorie allevate non inferiore a 75 giorni/capo.

- Gli animali dovranno essere tenuti effettivamente all'aperto, compatibilmente con la stagione ed eventuali condizioni ambientali avverse e dovranno poter disporre di ricoveri la cui capacità di riparo possa essere modulata in base alle condizioni climatiche (ad esempio tettoie coibentate, ripari laterali, ombreggiatura etc) e che siano collocati in zone con sufficiente capacità drenante del terreno;
- Creazione di aree di esercizio esterne in periodi di impossibilitato accesso ai pascoli. Le superfici scoperte (paddock) create saranno pavimentate, parzialmente pavimentate, in terra battuta o aree erbacee, ovvero ampliamento di aree preesistenti con rispetto delle superfici minime indicate in tabella 6 che segue.
- Rinnovo completo della lettiera all'inizio dell'autunno e al termine dell'inverno (rinnovo semestrale). In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale;
- Rinnovo dello strato superficiale della lettiera, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita, assicurando l'aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana.

**Tabella 6: parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di accesso all'esterno/paddocks per i caprini da garantire per il rispetto dell'impegno corrispondente**

<i>Paddock pavimentato:</i>	Superficie minima prevista per legge (m <sup>2</sup> /capo)	Superficie minima (m <sup>2</sup> /capo)
Capretti	Non previsto	≥0,5
Capre	Non previsto	≥1
<i>Paddock misto (pavimento e terra battuta):</i>		
Capretti	Non previsto	≥1
Capre	Non previsto	≥2
<i>Paddock in terra battuta:</i>		
Capretti	Non previsto	≥1,5
Capre	Non previsto	≥3

### Azione 3) – Controllo ambientale

#### Bovini da latte e Bufalini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.
- Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di aspersione (docce) in zona di alimentazione e/o in zona di attesa della mungitura. Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

#### Bovini da carne

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla, predisposizione di dispositivi ad azionamento manuale o automatico per la regolazione della portata. Installazione di impianti di ventilazione artificiale.

- Installazione di impianti di raffrescamento (ad esempio filtri umidi), eventualmente in abbinamento a impianti di asperione (docce). Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).

#### Ovini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti), predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate agli agnelli.

#### Caprini

- Aumento del ricambio d'aria attraverso la predisposizione di una fessura di colmo nei tetti a due falde, la realizzazione di superfici di entrata e uscita dell'aria sui lati lunghi della stalla.
- Realizzazione di manti di copertura con isolante termico, predisposizione di ombreggiamenti naturali (piante) o artificiali (teloni ombreggianti).
- Predisposizione di locali riscaldati per condizioni fredde non adeguate ai capretti.

### **Azione 4) – Alimentazione**

#### Bovini da latte e Bufalini

- nella alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40 con possibilità di rapporto 50/50 nei primi 90 giorni di lattazione;
- la gestione della fase di transizione deve prevedere la presenza di un'area alimentare per la fase terminale di asciutta (almeno ultimi 30 giorni) ed un'area alimentare di inizio lattazione (almeno 45 giorni);
- deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
- rapporto Body Conditions Score (d'ora in poi BCS) deve essere maggiore di 2, da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS";
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 90 giorni durante la fase di lattazione;
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti.
- Strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento.

- Adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita

#### Bovini da carne

- deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi a vasca e non a tazzetta;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 2 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS"
- lo svezzamento dei vitelli deve essere effettuato con latte materno e presenza di area alimentare preferenziale per concentrato destinato a vitelli ;
- il rapporto foraggio/concentrato per i vitelli ingrasso deve essere maggiore o uguale a 60/40 (50/50 nella fase di finissaggio ammessa per tre mesi);
- deve essere garantita la prevalenza del pascolo come fonte alimentare delle vacche nutrici (>50% della Sostanza Secca Ingerita annua);
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografi) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;
- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.

#### Ovini

- Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS";
- nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40;
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;

- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita.

#### Caprini

- Deve essere prevista la presenza e garantito il funzionamento di abbeveratoi;
- il rapporto BCS deve essere maggiore di 1 da attestarsi attraverso la presentazione di una "Scheda di Valutazione BCS" ;
- nell'alimentazione il rapporto foraggio/concentrato deve essere maggiore o uguale a 60/40;
- deve essere garantita la fase di accesso e permanenza al pascolo per almeno 8 ore per un minimo di 150 giorni;
- presentazione di un "Piano di alimentazione" redatto da un alimentarista determinato anche dai parametri quanti-qualitativi del latte (grasso, proteina, lattosio, cellule somatiche, urea, lattodinamografia) e dall'analisi degli alimenti;
- strutture per l'alimentazione degli animali costruite con materiali resistenti e facilmente lavabili, e progettate in modo tale da lasciare uno spazio adeguato per l'accesso contemporaneo degli animali, anche al fine di evitare fenomeni di competizione per l'alimento;
- adeguatezza degli impianti di abbeverata (tipo, distribuzione e numero per animali allevati) e controllo della qualità dell'acqua distribuita

### **Azione 5)- Igiene, prevenzione delle patologie e aspetti comportamentali**

#### Bovini da latte e Bufalini

- predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un programma di lotta alle mastite ed alle zoppie con specifico riferimento alla fase di transizione (fine lattazione/asciutta/inizio nuova lattazione);
- riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una percentuale non superiore al 5% del totale;

#### Bovini da carne

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla stalla degli animali sani, al cui interno devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un regolare monitoraggio del controllo dei parassiti e dell'IBR (rinotracheite).

Ovini

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
- drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
- predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

Caprini

- Predisposizione di una struttura appositamente destinata all'isolamento degli animali malati e feriti, sotto forma di box collettivo o individuale munito di lettiera in locale separato dalla struttura degli animali sani, al cui interno deve essere possibile la mungitura e devono essere presenti dispositivi per l'alimentazione e l'abbeverata;
- predisposizione di un piano di prevenzione veterinario ed agronomico per la prevenzione delle mastiti, delle zoppie e delle parassitosi
- drastica riduzione del ricorso agli interventi di mutilazione come pratica sistematica e di routine. Gli animali in allevamento che mostrano tali mutilazioni devono costituire una minoranza percentuale non superiore al 5% del totale
- predisposizione di strutture/aree apposite per il parto, separate dal resto del gregge e munite di abbondante lettiera pulita e acqua fresca

**Valutazione preventiva**

Ogni azienda che presenta domanda di aiuto dovrà provvedere ad una valutazione preventiva del Rispetto dei Requisiti Minimi (RRM) in materia di benessere animale negli allevamenti, che verrà effettuata verificando il rispetto degli obblighi, generali e specifici indirizzati a ciascuna specie animale d'interesse.

Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per accedere alla presente Misura, sono costituiti, oltre che dai RRM definiti per ciascuna specie animale, anche dalle norme previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Questi ulteriori requisiti specifici per la zootecnia biologica sono oggetto di una verifica su base documentale, emessa dall'Organismo di controllo per l'agricoltura biologica scelto dall'operatore, atta ad accertare la regolarità e la validità della certificazione attestante lo status di azienda "bio".

La valutazione preventiva, oltre al controllo dei RRM, comprende la verifica ex-ante del livello di benessere animale della singola azienda alla quale viene attribuito un punteggio complessivo sulla base del numero e della tipologia di impegni ai quali essa è ammessa ai fini della realizzazione della presente Misura. L'attribuzione del punteggio aziendale verrà fatta utilizzando una apposita *check-list*, differenziata per specie e categoria di animali, con la quale sarà possibile verificare, per ciascuna azione, se un dato

impegno è o non è già ordinariamente adottato dall'azienda ovvero se è adottato solo parzialmente. Nella valutazione ex-ante viene attribuito punteggio pari a 0 (zero) ad un impegno già ordinariamente adottato, punteggio pari a 1 (uno) ad un impegno adottato parzialmente e punteggio pari a 2 (due) ad un impegno non adottato. In tal modo al punteggio più elevato corrisponde il minor livello di benessere animale e, di conseguenza, la maggiore priorità. Solamente le azioni (azioni ammesse) che raggiungono un punteggio minimo (soglia minima) in sede di valutazione preventiva concorrono a determinare il punteggio finale attribuito all'azienda (punteggio aziendale ammissibile).

Le suddette *check-list* sono redatte e sottoscritte dalle aziende avvalendosi di un professionista abilitato. Il controllo della valutazione ex ante sarà effettuato attraverso visite ispettive in loco su un campione definito dalla Regione.

Gli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 riportano i modelli fac-simile del documento denominato Valutazione Preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) comprensivo delle relative check-list, per ogni specie allevata, pubblicati anche sul sito regionale [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

In sede di valutazione di ammissibilità potrà essere effettuato un controllo incrociato con le informazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Regionali per la verifica di eventuali sanzioni elevate all'azienda richiedente.

#### **4.1 Tempi di realizzazione degli impegni assunti**

Gli impegni previsti all'interno dell'azione 1) Gestione aziendale e 5) Prevenzione delle patologie, igiene ed aspetti comportamentali, qualora attivati, devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo di impegno, fatte salve le attività formative (corso 20 ore) che dovrà essere svolto non oltre il secondo anno di impegno. Conformemente a quanto riportato dall'articolo 1 "Ambito d'intervento della Misura e sua articolazione" paragrafo 1.4 "durata e decorrenza degli impegni", il periodo d'impegno decorre dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quello stabilito per il rilascio informatico delle stesse.

Fatto salvo quanto sopra specificato tutti gli impegni che non comportano investimenti strutturali dovranno essere adempiuti entro 12 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Si specifica, di contro, che tutti gli impegni che comportano investimenti strutturali potranno essere adempiuti entro un tempo massimo di 24 mesi dalla concessione dell'aiuto.

Per data di concessione dell'aiuto s'intende quella relativa al decreto di pagamento dell'Organismo pagatore Agea.

Pertanto viene stabilito un tempo massimo pari a 24 mesi dalla concessione dell'aiuto per la realizzazione di tutti gli investimenti strutturali connessi con gli obblighi assunti.

## **ARTICOLO 5**

### **Termini e modalità di presentazione delle domande**

#### **5.1 Modalità di presentazione**

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una *unica domanda di aiuto/pagamento*. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso in cui sia prevista l'adesione a più Azioni della presente Misura con impegni, nell'ambito di azioni diverse, tra loro non sincronizzati ovvero avviati in diverse annualità il beneficiario è tenuto alla presentazione di domande distinte di aiuto/pagamento.

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)* o di altro tecnico. In quest'ultimo caso, sulla base delle direttive impartite dall'Organismo Pagatore, le procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione di tali funzionalità e della attribuzione dei diversi CUAA, sono quelle di seguito riportate come già comunicato nella nota n. 202813del 9/5/2012

- i liberi professionisti, che abbiano ricevuto formale incarico da ditte che intendano partecipare al regime di aiuto delle presenti Misure e che non siano nel contempo anche tecnici operanti presso i CAA autorizzati, devono inviare alla Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura - Area 20, Via R. R. Garibaldi, n. 7- 00145 Roma, anticipandola via telefax al seguente numero 06.51684485, la seguente documentazione:

- richiesta di abilitazione in cui siano chiaramente riportati i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, Codice fiscale, recapiti telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione all'Ordine od al Collegio Professionale;
  - elenco delle aziende che hanno conferito mandato di rappresentanza al tecnico, indicando per ciascuna azienda il Codice Univoco Azienda Agricolo (CUAA) e la misura interessata;
  - i mandati di rappresentanza di ciascuna azienda con le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei deleganti, in corso di validità.
- la documentazione di cui al punto precedente, per l'annualità 2012 come già comunicato con nota n. 202813 del 9/5/2012 dovrà pervenire per l'annualità 2012, ai medesimi indirizzi della Direzione Regionale Agricoltura, entro il 22 maggio 2012.
  - la presentazione della documentazione oltre i termini sopra indicati comporterà necessariamente l'obbligo per il beneficiario di rivolgersi ad un CAA autorizzato.

## 5.2 Finalità e Termini di presentazione delle domande

### 5.2.1 Finalità delle domande

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale/conferma;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dal summenzionato articolo, come modifica della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006, se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale di cui al par. 1 del citato articolo.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 "Una domanda di aiuto o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere revocata, in tutto o in parte, per iscritto in qualsiasi momento. I documenti attestanti tale revoca devono essere registrati dall'autorità competente".

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima".

### **Domande di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti , anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

#### **Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009**

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

#### 5.2.2 Termini di Presentazione delle domande

In linea con quanto fissato dalla circolare dell'Organismo Pagatore Agea n. 4 prot n. UMU.2012.141 del 02/03/2012, per l'annualità 2012, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al **9 giugno 2012**. E' possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi degli articoli 14 e 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il 9 giugno 2012.

Le domande iniziali/conferma pervenute oltre il 9 giugno 2012 sono irricevibili.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al 1°anno.

**In riferimento alle date di scadenza sopra riportate, eventuali proroghe concesse dall'Organismo pagatore Agea, saranno direttamente applicabili senza che sia necessario procedere con il formale recepimento da parte dell'Autorità di gestione del PSR 2007/2013 Lazio.**

#### **COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 44 E DELL'ART. 47 DEL REG. (CE) 1974/2006**

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE 1974/2006 (cessione totale o parziale) e le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006 devono essere oggetto di specifica comunicazione da parte dell'interessato, secondo le modalità previste dai citati articoli, all'OP AGEA ed alla Regione competente, mediante lettera raccomandata senza avviso di ricevimento.

#### **Inoltro cartaceo della domanda di aiuto/pagamento**

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata degli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata presso le Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) competenti per territorio, entro e non oltre le ore 18 del giorno **31 agosto 2012**.

Di seguito si riportano le sedi delle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) competenti territorialmente:

- ASPA di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- ASPA di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- ASPA di Rieti, Via Racchini 21/A 02100 RIETI;
- ASPA di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- ASPA di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate **irricevibili** e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

Sono considerate inoltre **irricevibili** seppur rilasciate a livello informatico, le domande il cui cartaceo non pervenga alle Aree Settori Provinciali Agricoltura (ASPAs) entro i termini fissati.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande cartacee, fermo restando quanto sopra richiamato, devono essere inoltrate alle suddette ASPAs in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'ASPAs ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

### 5.2.3 Annualità successive

Fermo restando quanto già specificato per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta unicamente il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Avviso, anche nell'ambito di una sola annualità, costituiscono elemento per la pronunzia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

### **5.3 Ampliamento degli impegni**

Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale).

Eventuali incrementi di animali allevati in azienda, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio. Le unità di bestiame aggiuntive, per le quali non possono essere richieste compensazioni, devono in ogni caso essere dichiarate nella domanda e devono essere assoggettate agli obblighi di cui al presente avviso pubblico.

## **ARTICOLO 6 Documentazione**

### **6.1 Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione iniziale al regime di aiuto (I annualità) dovrà essere allegata la seguente *documentazione essenziale*:

1. **dichiarazione sostitutiva**, per gli impegni relativi alla natura specifica del bando resa, dal richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, comprensiva della **dichiarazione di priorità del beneficiario** da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (allegato 1).

La mancanza della documentazione di cui al punto 1, a corredo della domanda, comporta l'irricevibilità della stessa.

Oltre a ciò deve essere presentata:

2. **valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) comprensivo delle relative check-list per ogni categoria di specie allevata (allegati 3, 4, 5, 6 e 7)** in materia di benessere animale negli allevamenti, che verrà effettuata verificando il rispetto degli obblighi, generali e specifici indirizzati a ciascuna specie animale d'interesse. La valutazione preventiva, oltre al controllo dei RRM, comprende la verifica ex-ante del livello di benessere animale della singola azienda alla quale viene attribuito un punteggio complessivo sulla base del numero e della tipologia di impegni ai quali essa è ammessa ai fini della realizzazione della presente Misura.

L'attribuzione del punteggio aziendale verrà fatta utilizzando una apposita *check-list*, differenziata per specie e categoria di animali, con la quale sarà possibile verificare, per ciascuna azione, se un dato impegno è o non è già ordinariamente adottato dall'azienda ovvero se è adottato solo parzialmente. Le suddette *check-list* sono redatte e sottoscritte dalle aziende avvalendosi di un professionista abilitato. I sopraccitati fac-simile sono pubblicati anche sul sito regionale [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

## 6.2 Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che, essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario, comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

### *Trasferimento dell'azienda*

Nel caso di cessione, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area SPA territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'Area SPA territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno tre anni, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

### *Documentazione integrativa per le persone giuridiche*

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 6.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

Società :

verbale dell'organo sociale, laddove esistente, dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente;  
altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

Enti pubblici:

deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi;  
altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

## ARTICOLO 7 Agevolazioni previste

### 7.1 Intensità dell'aiuto

La misura prevede la corresponsione di pagamenti annuali da erogarsi per l'intera durata dell'impegno, commisurati alle unità di bestiame adulto (UBA).

L'entità del sostegno per ogni azione risulta essere (valori espressi in Euro/UBA/anno):

<i>Specie animale</i>	<b>AZIONI</b>					
	<i>GESTIONE AZIENDALE</i>	<i>SISTEMI DI ALLEVAMENTO E CONDIZIONI DI STABULAZIONE</i>	<i>CONTROLLO AMBIENTALE</i>	<i>ALIMENTAZIONE</i>	<i>IGIENE, PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE E ASPETTI COMPORTAMENTALI</i>	<i>TOTALE (livello massimo erogabile)</i>
Bovino da latte Bufalino da latte:	<b>9,00</b>	<b>54,00</b>	<b>45,00</b>	<b>27,00</b>	<b>45,00</b>	<b>180,00</b>
Bovino da carne:						
- vitellone pesante	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>25,00</b>	<b>100,00</b>
- linea vacca-vitello	<b>9,00</b>	<b>51,00</b>	<b>43,00</b>	<b>25,00</b>	<b>42,00</b>	<b>170,00</b>
Ovino (latte o carne) e caprino	<b>4,00</b>	<b>24,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>	<b>80,00</b>

Tali valori massimi relativi a tutte le specie animali risultano inferiori al limite massimo dell'aiuto stabilito dal Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell'azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all'aumento della UBA impegnate. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell'aiuto complessivo erogabile a favore dell'azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

<b>SCAGLIONE</b>	<b>Coefficiente di regressione</b>
<i>Sino a 50 UBA</i>	<b>0</b>
<i>da 50 a 100 UBA</i>	<b>-15%</b>
<i>da 100 a 500 UBA</i>	<b>-20%</b>
<i>da 500 a 1000 UBA</i>	<b>-25%</b>
<i>Oltre 1000 UBA</i>	<b>-30%</b>

L'applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell'aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell'importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all'azienda;

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente Misura con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, al momento non esiste alcuna sovrapposizione.

## **ARTICOLO 8**

### **Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande**

Per l'attuazione dell'azione sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'azione e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della presente azione, da assegnare anche con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.

Per l'annualità 2012 sarà stabilita, con successivi provvedimenti dirigenziali che terranno conto degli esiti istruttori relativi alle domande di aiuto presentate a valere sull'annualità 2011 nonché dell'avanzamento procedurale e finanziario della misura e dell'intero programma, la dotazione per la copertura finanziaria delle domande di aiuto iniziali (primo anno di impegno) presentate nell'annualità 2012.

Le graduatorie saranno formulate per la presente misura su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione individuati.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle diverse priorità, sulla base dei quali procedere alla formazione delle graduatorie, si dovrà tener conto dei criteri di selezione, riportati nella tabella che segue. I suddetti criteri di selezione, secondo il disposto dell'articolo 78 del reg. (CE) n. 1698/2005, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR.

#### ***Criteri di priorità***

- aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex-ante.

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'	PESO %
A. Domande di aiuto presentate da aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex ante	60%
B. Domande di aiuto presentate da aziende con allevamenti (*) ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti; (* riferito al centro aziendale dove sono allevati gli animali, come da anagrafe zootecnica )	20%
C. Domande di aiuto presentate da aziende aventi allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);	20%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

*Assegnazione del punteggio del criterio A*

A. Domande di aiuto presentate da aziende con il più elevato punteggio ponderato, derivante dalla valutazione ex ante	Punti
-Assegnazione del punteggio sulla base della valutazione ex ante come di seguito calcolato	Il punteggio può variare da 0 fino ad 1

Per l'attribuzione del punteggio da 0 a 1 di cui alla tabella precedente si procede al calcolo del punteggio aziendale sulla base della valutazione ex-ante

Azione	<i>Peso di ogni azione (a)</i>	<i>Punteggio % (b)</i>	<i>Valore pesato (a*b)</i>
Gestione aziendale	0.1		
Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione	0.35		
Controllo ambientale	0.2		
Alimentazione	0.1		
Igiene, prevenzione delle patologie ed aspetti comportamentali	0.25		
TOTALE	1		

Il punteggio percentuale per ciascuna azione viene calcolato con la seguente formula:  $\text{punteggio ottenuto} / \text{punteggio massimo dell'azione} * 100$ :

Per ciascuna azienda il punteggio della valutazione aziendale è il risultato della somma della colonna "Valore pesato"

Alla azienda che ha ottenuto il valore pesato migliore viene assegnato il punteggio 1,00

Alla azienda che ha ottenuto il valore pesato peggiore viene assegnato il punteggio 0,00

A tutte le altre aziende viene assegnato un punteggio proporzionale alla distanza del proprio valore pesato rispetto al valore pesato migliore secondo la seguente formula:  $(\text{Valore pesato azienda} - \text{Valore pesato Azienda peggiore}) / (\text{Valore pesato azienda migliore} - \text{Valore pesato azienda peggiore})$ .

#### Assegnazione del punteggio del criterio A

B. Domande di aiuto presentate da aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti	Punti
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > al 75% della superficie totale	1
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > del 50% e < del 75% della superficie totale	0,75
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
-superficie aziendale ricadente in area "biosicurezza" < al 25% della superficie totale	0

#### Assegnazione del punteggio del criterio C

C. Domande di aiuto presentate da aziende aventi allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);	Punti
-Domande presentate da aziende rientranti nei vincoli IPPC	1
-Domande presentate da aziende NON rientranti nei vincoli IPPC	0

### 8.1 Formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo 4.1. del presente documento.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle domande di aiuto presentate da agricoltori con il numero minore di capi allevati in azienda .

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.

## **ARTICOLO 9**

### **Criteri di ammissibilità**

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall'art. relativo alla "documentazione richiesta", fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Bando Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) 1122/09 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ARTICOLO 10**

### **Valutazione ed istruttoria delle domande**

#### **10.1 Istruttoria delle domande**

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascun Settore Provinciale competente per territorio provvede, entro i 60 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 6 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente.

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente bando.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Settore Provinciale competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Settore Provinciale Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **180 giorni** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande cartacee.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Istituzione e Territorio saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale ([www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it))

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

## **10.2 Erogazione dei premi**

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda.

### **ARTICOLO 11** **Controlli e sanzioni**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 65/2011, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative alle UBA dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 17 del regolamento CE 65/2011.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni e per le quali sono in corso di emanazione i relativi provvedimenti.

### **ARTICOLO 12** **Disposizioni generali**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando pubblico, si fa riferimento alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Il presente bando pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui si renda necessario procedere ad adeguamenti derivanti da una evoluzione del quadro normativo di riferimento o qualora sia necessario definire modifiche di natura procedurale e amministrativa.

### **Elenco degli allegati**

1. **ALLEGATO 1 - dichiarazione sostitutiva**, per gli impegni relativi alla natura specifica del bando e **dichiarazione priorità del beneficiario** resa, dal richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

2. *ALLEGATO 2 – Riferimenti agli atti e alle norme della condizionalità e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigenti correlati alle condizione di impegno.*
3. *ALLEGATO 3 – Valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) e relative check-list per il Bovino da latte.*
4. *ALLEGATO 4 – Valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) e relative check-list per il Bufalino da latte .*
5. *ALLEGATO 5 – Valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) e relative check-list per il Bovino da carne.*
6. *ALLEGATO 6 – Valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) e relative check-list per l’Ovino.*
7. *ALLEGATO 7 – Valutazione preventiva del rispetto dei requisiti minimi (RRM) e relative check-list per il Caprino.*